

LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

24 giugno 2015

Assimpredil Ance

Area Territorio Tecnologia Economia

Roberto CAPORALI

Alessandra ZANNI

Riferimenti normativi

- Utilizzo in sito Materiali da scavo
art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06
- «Valutazione» Materiali da scavo per utilizzo fuori sito
art. 185 comma 4 del D.Lgs 152/06
- Utilizzo Materiali da scavo
art. 41-bis legge 98/2013 (di conversione del D.L. Fare)
- Test di cessione Materiali di riporto
art. 41 legge 98/2013 (di conversione del D.L. Fare)
- Utilizzo Materiali da scavo in ambito AIA/VIA
D.M. 161/2012

Definizione di MATERIALI DA SCAVO

Il comma 7 dell'art. 41-bis della legge 98/2013 contiene espressamente un rimando all'art. 1 comma 1 lettera b) del D.M. 161/2012 che fornisce la definizione di “**materiali da scavo**” e integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del D.Lgs 152/06.

il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);

perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;

opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);

rimozione e livellamento di opere in terra;

materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

[segue]

Definizione di MATERIALI DA SCAVO

[segue]

residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

*I materiali da scavo **possono contenere**, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: **calcestruzzo**, **bentonite**, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e **additivi per scavo meccanizzato**.*

Ambiti di applicazione


GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO

CONTAMINATI

BONIFICA

In tale caso resta confermato l'obbligo di notifica agli Enti competenti dei potenziali ritrovamenti di contaminanti al fine di attivare l'eventuale **procedimento di bonifica** (ai sensi degli artt. 239 e ss del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Ambiti di applicazione



La gestione dei materiali da scavo come **RIFIUTI** dipende solo ed esclusivamente da due fattori:

- **un fattore QUALITATIVO** cioè il materiale da scavo non deve essere contaminato;
- **un fattore SOGGETTIVO** cioè è il produttore del rifiuto che può scegliere di disfarsene anche se il materiale da scavo non è contaminato.

In caso di gestione **come rifiuti** rimane invece l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia (ad es. autorizzazione Albo Gestori Ambientali, trasporto con FIR).

Materiale da scavo come rifiuto


DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore **si disfi** o **abbia l'intenzione** o **abbia l'obbligo di disfarsi**;

Utilizzo IN SITO

GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO



Per le modalità di gestione come **RIFIUTI** e per **UTILIZZO IN SITO** **non sono obbligatorie** specifiche autorizzazioni né alcuna procedura amministrativa, oltre ai necessari titoli abilitativi edilizi, salvo diverse indicazioni dei singoli Comuni.

Le matrici ambientali sono: SUOLO, SOTTOSUOLO, MATERIALI DI RIPORTO.

(nella definizione di materiali da scavo sono ricompresi i riporti. La legge 28/2012 art.3 comma 1 ha confermato che i riporti sono matrice ambientale equiparata al suolo).

Art. 185 comma 1 D.Lgs 152/06

Articolo 185

(Esclusioni dall'ambito di applicazione)


1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto (**cioè non sono rifiuti**):

b) **il terreno (in situ)**, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito** in cui è stato scavato.

Utilizzo FUORI SITO

GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO



UTILIZZO FUORI SITO

I materiali da scavo vengono gestiti in qualità di **sottoprodotti** in quanto **utilizzati fuori** dal cantiere di escavazione per:

- recuperi;
- ripristini;
- rimodellamenti;
- riempimenti ambientali;
- altri utilizzi sul suolo;
- un successivo ciclo di produzione industriale.

ANCE

MILANO
LODI
MONZA E BRIANZA

Dichiarazione di utilizzo materiali da scavo (art. 41-bis)

UTILIZZO FUORI SITO

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO

(art. 41-bis della legge 98/2013)

in caso di:

- **UTILIZZO FUORI SITO NON IN AMBITO AIA/VIA** (indipendentemente dai volumi prodotti cioè sia superiori sia inferiori a 6.000 m³);
- **UTILIZZO FUORI SITO IN AMBITO AIA/VIA con volumi inferiori a 6.000 m³**;

È **ABROGATO** il **PIANO SCAVI** di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (per effetto del comma 6 dell'art. 41-bis della legge 98/2013).

DICHIARAZIONE

Quali sono i passaggi da seguire per gestire i materiali da scavo tramite DICHIARAZIONE DI UTILIZZO?

DICHIARAZIONE

1) Lo scavo e l'utilizzo devono riferirsi ad attività AUTORIZZATE.

Il proponente l'intervento edilizio **all'ATTO DELLA RICHIESTA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI** (Permesso di Costruire, DIA, SCIA, o di eventuali varianti edilizie) **manifesta formalmente sia la VOLONTA'** di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti **sia l'impegno di far verificare** lo stato qualitativo dei suoli da escavare al fine di accertare la non contaminazione dei medesimi.

Il sottoscritto.....proponente l'intervento edilizio situato in.....via.....richiesto tramite il seguente titolo edilizio..... manifesta la volontà di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti di cui all'art. 41-bis del D.L. 69/2013, così come convertito dalla legge 98/2013. Il sottoscritto si impegna a verificare/far verificare lo stato qualitativo del materiale da scavo e la rispondenza di tutte le condizioni previste dall'art. 41-bis che saranno attestate tramite dichiarazione resa all'ARPA, ai sensi del DPR 445/2000.

DICHIARAZIONE

2) Rilascio del titolo edilizio da parte dell'Autorità competente.

3) Dopo aver ritirato il titolo edilizio, il proponente o il produttore del materiale da scavo hanno l'obbligo di attestare *il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 41-bis* della legge 98/2013 tramite **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** resa ai sensi del DPR 445/2000 **da trasmettere all'ARPA** e per conoscenza al Comune del luogo di produzione precisando:

- il *luogo di produzione*;
- il *luogo di utilizzo*;
- le *quantità* destinate a utilizzo;
- i *tempi previsti per l'utilizzo* (che di norma non possono superare un anno, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore);
- l'eventuale *sito di deposito* (anche esterno al sito di produzione).

DICHIARAZIONE

CONDIZIONI

(comma 1 art. 41- bis della legge 98/2013)

- a) **è certa la destinazione all'utilizzo** direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, **non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B** della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e **i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee**, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, **l'utilizzo non determina rischi per la salute** ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) **non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento**, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

DICHIARAZIONE

NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Allegato 3 del D.M. 161/2012

Operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:

- la **selezione granulometrica** del materiale da scavo;
- la **riduzione volumetrica** mediante macinazione;
- la **stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma** idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità;

DICHIARAZIONE

- **la stesa al suolo** per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- **la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici** (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

NORMALE PRATICA DI CANTIERE

Il legislatore non ha esplicitato con la legge 98/2013 cosa si debba intendere per **normale pratica di cantiere**.

DICHIARAZIONE

La trasmissione della dichiarazione dovrà avvenire **solo dopo il rilascio del titolo abilitativo edilizio** (cioè dopo aver ritirato il permesso di costruire oppure dopo 30 giorni dalla data di presentazione DIA/SCIA) e pertanto detta dichiarazione potrà essere effettuata **anche in occasione dell'inizio delle attività di scavo** (fatte salve diverse disposizioni dei vari regolamenti edilizi comunali o di altri atti amministrativi).

Si precisa che la citata dichiarazione **non comporta alcun atto di approvazione da parte di ARPA**, pur rimanendo in capo a detto Ente tutte le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente.

DICHIARAZIONE

4) Dopo aver trasmesso la dichiarazione ad ARPA, è possibile **intraprendere l'attività di scavo** in modo conforme a quanto indicato nella dichiarazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non prevede l'obbligo di allegare documentazione, tuttavia consigliamo alle imprese di allegare le analisi chimico-fisiche che comprovano la non contaminazione del materiale da scavo.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio (comprensiva di eventuali allegati) si può trasmettere **via PEC** oppure tramite **raccomandata postale con r/r**.

DICHIARAZIONE

5) Il **trasporto**, sia in regime di conto proprio sia in regime di conto terzi, dei materiali da scavo **deve essere accompagnato dal DDT fiscale** oppure, in caso di trasporto in conto terzi, da copia del contratto di trasporto o della scheda di trasporto (D.Lgs. 286/2005).

Si deve utilizzare il DDT in quanto i materiali da scavo sono sottoprodotti e non rifiuti.

Si consiglia alle imprese di **tenere a bordo** dell'autocarro che effettua il trasporto anche una **copia della dichiarazione**, al fine di dimostrare, in caso di controlli, che i materiali da scavo trasportati sono sottoprodotti e quindi soggetti a DDT e non a FIR.

DICHIARAZIONE

VARIANTI

Eventuali **modifiche** ai contenuti indicati nella **dichiarazione** dovranno essere **COMUNICATE** entro **30 giorni** (dal momento in cui è intervenuta la variazione) **al Comune** del luogo di produzione e per conoscenza all'ARPA.

DICHIARAZIONE

6) Il produttore deve, in ogni caso, **CONFERMARE** che i materiali da scavo sono stati **completamente utilizzati** secondo **le previsioni comunicate** con la citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai seguenti Enti e più precisamente:

- **all'ARPA** del Comune di **produzione**;
- **al Comune** del luogo di **produzione**;
- **al Comune** del luogo di **destino**;
- **all'ARPA** del Comune di **destino**.

DICHIARAZIONE – Modulistica

L'art. 41-bis della legge 98/2013 prevede la trasmissione di **tre documenti** differenti in tre momenti diversi della gestione dei materiali da scavo come sottoprodotti:

- DICHIARAZIONE DI UTILIZZO

- VARIANTE

- COMPLETO UTILIZZO

[Modulistica Assimpredil Ance](#) (1)

[Modulistica ANCE Lombardia](#) (3)

[Modulistica ARPA](#) (2)

ANCE

MILANO
LODI
MONZA E BRIANZA


Ambito VIA/AIA D.M. 161/2012

Utilizzo fuori sito in ambito VIA/AIA

D.M. 161/2012

**Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo**


composto da: 16 articoli + 9 Allegati



PIANO DI UTILIZZO

Utilizzo fuori sito in ambito VIA/AIA

**UTILIZZO FUORI SITO
IN AMBITO AIA/VIA**
indipendentemente dai volumi prodotti



D.M. 161/2012
PIANO DI UTILIZZO
(art. 41 comma 2 della legge 98/2013)

Nota bene

Tuttavia se la produzione dei materiali da scavo, sebbene in ambito VIA/AIA, comporti un quantitativo inferiore a 6.000 m³ si applica la procedura dell'art. 41-bis della legge 98/2013.

Utilizzo fuori sito in ambito VIA/AIA

RICORSO AL TAR LAZIO

Assimpredil Ance si è sempre opposta all'emanazione del D.M. 161/2012 sin dalle sue prime fasi di stesura, in quanto diverse disposizioni in esso contenute sono sempre state ritenute illegittime, spesso contraddittorie e ingiustificatamente onerose per le imprese edili.

Per tali motivi i vertici dell'Associazione, grazie alla disponibilità di tre imprese associate, hanno effettuato ricorso al TAR Lazio avverso al D.M. 161/2012, coadiuvato anche da Assimpredil Ance, ANCE Lombardia, ANCE nazionale, unitamente ad altre territoriali regionali e da ANEPLA.

In data **6 giugno 2014** è stata finalmente emessa l'attesa sentenza che ha accolto tutte le censure sostanziali che l'Associazione aveva sollevato in merito all'ambito di applicazione del Regolamento e **in conseguenza di tale ricorso e relativa sentenza, è stato limitato il campo di applicazione del D.M. 161/2012 al solo ambito VIA/AIA.**

Utilizzo fuori sito in ambito VIA/AIA

APPROFONDIMENTI E MODULISTICA ASSIMPREDIL ANCE

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Suggerimento n. 148/2013:

- **Dossier** domande-risposte sul D.M. 161/2012
- **Format Piano di Utilizzo** redatto da Assimpredil Ance

Utilizzo fuori sito in ambito VIA/AIA

CHIARIMENTI D.M. 161/2012

Il Ministero dell'Ambiente ha emesso in data 16/05/2014 una comunicazione dove ha fornito indicazioni semplificate sulla procedura prevista dal D.M. 161/2012 (Piano di Utilizzo) per il **trasporto di materiali da scavo** utilizzati come sottoprodotti e provenienti solo ed esclusivamente da attività o opere soggette a VIA/AIA.

Il D.M. 161/2012 infatti, prevede una **procedura molto complessa per il trasporto**: prima di ogni trasporto e per ogni singolo veicolo/viaggio, dovrebbe essere inviata all'Autorità competente una comunicazione contenente ad es. generalità di produttore, trasportatore e destinatario, indicazione del luogo di produzione, luogo di destinazione, targa del veicolo utilizzato, data e ora del carico, quantità e tipologia di materiale trasportato ecc....

Il Ministero dell'Ambiente ha invece chiarito che per trasportare i materiali da scavo, gestiti come sottoprodotti ai sensi del D.M. 161/2012 (Piano di Utilizzo), è sufficiente inviare **una sola comunicazione cumulativa** al giorno con tutte le informazioni dei vari trasporti programmati per la giornata.

MATERIALI DA SCAVO

Norme da osservare in relazione al periodo temporale

Applicazione normativa

Dal 29 aprile 2006 fino al 5
OTTOBRE 2012



È vigente l'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Si applicano modulistica e procedure del **PIANO SCAVI**.

Dal 6 OTTOBRE 2012 fino al
4 aprile 2013

solo per i progetti dove è già
in corso una procedura di cui
all'art. 186 del D.Lgs 152/06



E' possibile scegliere tra le vecchie
disposizioni cioè **Piano Scavi** (art. 186
del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) **oppure**
adeguare le procedure al **Piano di
Utilizzo** (D.M. 161/2012).


Dal 6 OTTOBRE 2012
al 19 GIUGNO 2013
per tutti i nuovi progetti



Devono essere seguite le nuove
disposizioni del D.M. 161/2012 e quindi
redigere il **PIANO DI UTILIZZO**.

Applicazione normativa

Dal 20 GIUGNO 2013 al 20
AGOSTO 2013



art. 8-bis comma 2 legge 71/2013
e
D.L. 69/2013 - Decreto del Fare

- **solo ambito AIA/VIA: PIANO DI UTILIZZO** di cui D.M. 161/2012
- **per volumi inferiori a 6.000 m³: PIANO SCAVI** di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/06
- **per volumi superiori a 6.000 m³: gestione come sottoprodotto** secondo l'art. 184-bis.

Dal 21 AGOSTO 2013 ad oggi



Legge 98/2013
(conversione del D.L. 69/213)

- art. 41-bis **DICHIARAZIONE DI UTILIZZO**
- solo ambito AIA/VIA: **PIANO DI UTILIZZO** di cui D.M. 161/2012

ANCE

MILANO
LODI
MONZA E BRIANZA

Materiali di riporto

MATERIALI DI RIPORTO

Il tema dei materiali di riporto nel territorio del Comune e della Provincia di Milano rappresenta una criticità molto conosciuta.

Assimpredil Ance ha sempre svolto una forte azione di lobby sia locale sia ministeriale, trasmettendo al Ministero dell'Ambiente un emendamento specifico già in data 21 novembre 2012.

Tutte le azioni condotte dall'Associazione giungono infine ad una conclusione positiva con la pubblicazione **dell'art. 3 comma 1 della legge 28/2012** che contiene **l'INTERPRETAZIONE AUTENTICA** che equipara le matrici materiali di riporto al terreno naturale.

MATERIALI DI RIPORTO

Questa interpretazione autentica ha consentito di risolvere una grave criticità operativa in quanto senza tale provvedimento, i materiali di riporto sarebbero stati gestiti come rifiuti indipendentemente dalla loro natura storica e dalla loro assenza di pericolosità.

«Art. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).

*1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i **riferimenti al "suolo"** contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto** di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo.*

MATERIALI DI RIPORTO

L'art. 41 della legge n. 98/2013:

- ha confermato che **i materiali di riporto sono matrici ambientali** (art. 41, comma 3 lettera b));

- ha specificato la loro **composizione** chiarendo che sono:

[...] costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito [...] (art. 41, comma 3 lettera a))

MATERIALI DI RIPORTO

L'art. 41 della legge n. 98/2013:

- ha confermato che **i materiali di riporto sono matrici ambientali** (art. 41, comma 3 lettera b));

- ha specificato la loro **composizione** chiarendo che sono:

[...] costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito [...] (art. 41, comma 3 lettera a))

MATERIALI DI RIPORTO

TEST DI CESSIONE D.M. 05/02/1998
SUI SUOLI CONTENENTI MATERIALI DI RIPORTO
(ai sensi del comma 3 dell'art. 41 legge 98/2013)

NON ESCAVATI
(art.185 comma 1
lettera **b**) del D.Lgs
152/06 e s.m.i.)

**ESCAVATI e
UTILIZZATI NELLO
STESSO SITO DI
PRODUZIONE**
(art.185 comma 1 lettera **c**)
del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Se le matrici materiali di riporto che si intendono utilizzare **sono conformi ai limiti del test di cessione**, devono rispettare **anche** i limiti di cui alla tabella 1 Allegato 5 Parte IV del D.Lgs 152/06 cioè la c.d. “**caratterizzazione**”, al fine di escludere la contaminazione dei suoli e quindi la necessità di effettuare bonifiche.

MATERIALI DI RIPORTO

CARATTERIZZAZIONE

La «caratterizzazione» è un tipo di analisi chimico-fisica del suoli conforme alla **tabella 1 Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06**.

Contiene un elenco di sostanze da analizzare e i valori sono correlati in base alla destinazione d'uso dei siti:

- **colonna A**: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale
- **colonna B**: siti ad uso commerciale e industriale

TEST DI CESSIONE

Il test di cessione è un tipo di analisi chimico-fisica diverso dalla caratterizzazione e che deve essere conforme all'**Allegato 3 D.M. 05/02/1998**. Si tratta di una prova che simula il rilascio di eventuali contaminanti e viene effettuata ponendo in contatto, per un tempo di almeno 24 ore, un solido (rifiuto, suolo contaminato o manufatto in genere) con una soluzione acquosa, ottenendo un **eluato**.

MATERIALI DI RIPORTO

Se le matrici materiali di riporto **NON SONO CONFORMI** ai limiti del **test di cessione** **DEVONO:**

ESSERE RIMOSSE

ESSERE RESE CONFORMI AL TEST DI CESSIONE
tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti

ESSERE SOTTOPOSTE A MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
tramite le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili

Sono tutte procedure di bonifica.

MATERIALI DI RIPORTO

PRECISAZIONI

L'utilizzo, **fuori dal cantiere di escavazione** delle matrici ambientali **materiali di riporto** è regolamentato dall'art. **41-bis** della legge n. 98/2013.

In merito all'obbligo di sottoporre al test di cessione le matrici ambientali materiali di riporto si precisa che le medesime **sono escluse** da detta verifica qualora **non** siano escavate e **non** rientrino in ambiti di attività edilizie.

Pertanto non possono usufruire di detta esclusione le matrici ambientali materiali di riporto non escavate e rientranti in ambiti di attività edilizie.

MATERIALI DI RIPORTO

NON DEVE inoltre essere rispettato **il limite del 20% di materiali antropici** presenti nei riporti se il luogo di produzione **non rientra** in ambito AIA/VIA. Detta disposizione è prevista dall'art. 41 della legge 98/2013 e confermata anche dall'art. 8-bis della legge 71/2013.

Il richiamato **limite del 20%** però **non è applicabile in ambito AIA/VIA**, perché il legislatore non ha fornito precise indicazioni metodologiche per la quantificazione di detta percentuale.

ANCE

MILANO
LODI
MONZA E BRIANZA

Marcatura CE/DOP dei materiali da scavo

Marcatura CE/DOP materiali da scavo

L'art. 184-bis del D.Lgs 152/06 nella definizione di sottoprodotto dispone che :

*[...] la sostanza o l'oggetto **è originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e **il cui scopo primario NON è la produzione di tale sostanza od oggetto**;*

Questo passaggio è stato ripreso anche con l'art. 41 bis della legge 98/2013.

Marcatura CE/DOP materiali da scavo

Art. 41-bis

Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

1. *In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, **prodotti nel corso di attività** e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, **sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis** del decreto legislativo n. 152 del 2006 (n.d.r. cioè al regime dei c.d. SOTTOPRODOTTI) , e successive modificazioni, se il produttore dimostra [...]*

Marcatura CE/DOP materiali da scavo

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al **REGIME PROPRIO DEI BENI E DEI PRODOTTI**. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.)

Marcatura CE/DOP materiali da scavo

Per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade, i materiali/prodotti da costruzione, sono soggetti al Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE. (c.d. **Regolamento CPR**).

Per gli aggregati in generale, esiste una disciplina nazionale della marcatura CE contenuta nel DM 11 aprile 2007 recante applicazione della precedente **Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione**.

Tale decreto comprende il riferimento alle norme armonizzate che regolano le procedure per la verifica della costanza di prestazione degli aggregati a seconda delle diverse tipologie di utilizzo degli aggregati medesimi.

Per gli *“aggregati per materiali non legati e legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”*, la norma armonizzata di riferimento per effettuare la **dichiarazione di prestazione (DOP)** e conseguentemente apporre la marcatura CE è la UNI EN 13242.

Marcatura CE/DOP materiali da scavo

In merito all'obbligo o meno di marcatura CE degli aggregati ottenuti dalle terre e rocce da scavo da reimpiegarsi nelle costruzioni, si ritiene che possa configurarsi la **POSSIBILITÀ DI DEROGA alla Marcatura CE e alla Dichiarazione di Prestazione (DOP)** in virtù dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del Regolamento UE n. 305/2011.

È possibile infatti **DEROGARE DALLA DOP QUALORA:**

*“il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente **IN UN PROCESSO NON IN SERIE** a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili”.*

Marcatura CE/DOP materiali da scavo

Pertanto l'impresa di costruzioni che, a seguito degli scavi, "produce" gli aggregati, può fare ricorso alla deroga salvo il fatto che risulterà comunque responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto nell'opera in costruzione, dovendo rispettare le regole nazionali applicabili.

Nota bene

L'accettazione dei materiali in cantiere è prerogativa del Direttore dei Lavori.

Pertanto, anche in caso di deroga Marcatura CE/DOP,
I MATERIALI DA SCAVO
DEVONO
COMUNQUE RISPONDERE AI REQUISITI DI PROGETTO.

Marcatura CE/DOP materiali da scavo

Quindi, la verifica della rispondenza dei requisiti di progetto dovrà avvenire

ESEGUENDO LE PROVE TECNICHE DI LABORATORIO

per le varie caratteristiche coerentemente con le norme di prova indicate nella norma UNI EN 13242.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a **garantire la “COSTANZA DI PRESTAZIONE” del materiale nei riguardi delle caratteristiche di progetto.**

Su tale ultimo aspetto, un'impresa in possesso di un sistema certificato di controllo qualità UNI EN ISO 9001 deve avere le procedure per gestire in qualità anche le attività connesse al riutilizzo del materiale da scavo. In questo modo risponderebbe al requisito della Marcatura CE che richiede un sistema FPC (Controllo della produzione in fabbrica), garantendo maggiormente la Direzione Lavori nei riguardi della costanza di prestazione del materiale impiegato.

ANCE

MILANO
LODI
MONZA E BRIANZA

Lavori di pronto intervento

Lavori di pronto intervento

Interventi immediati e in tempi rapidi
Situazioni di emergenza
Attività di manutenzione di reti/condotte


Le analisi dei materiali da scavo servono alla Committenza per capire l'ambito di intervento e se il materiale da scavo presenta potenziali contaminazioni che possono portare a interventi di bonifica.

I tempi per gli esiti delle analisi di laboratorio dei materiali da scavo non si conciliano con i tempi rapidi degli interventi di pronto intervento.

IN TALE SITUAZIONE, NON SI PUÒ APPLICARE L'ART. 41-BIS E QUINDI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI UTILIZZO.

Lavori di pronto intervento

**Come fare se in caso di lavori di pronto intervento, la
Committenza stabilisce che il riempimento sia
effettuato con materiale di cava, da acquistare?**



2 possibili ipotesi operative

Lavori di pronto intervento

1° ipotesi: piccole quantità di materiale da scavo

Si consiglia di gestire il materiale da scavo prodotto **come RIFIUTO**, ai sensi dell'art. 183 lettera a) del D.Lgs 152/06.

*a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore **si disfi** o **abbia l'intenzione** o **abbia l'obbligo di disfarsi**;*

Il materiale da scavo deve essere trasportato con FIR e conferito dal cantiere di pronto intervento presso impianto di trattamento/recupero rifiuti o in alternativa, in discarica.

Lavori di pronto intervento

2° ipotesi: in presenza di quantità notevoli e di buona qualità del materiale da scavo

Se il materiale da scavo rimosso per l'esecuzione del lavoro di pronto intervento è in quantità notevole e la tipologia di inerte è di buona qualità (ad es. mista, con assenza di elementi di sospetta contaminazione) è possibile **avvalersi dell'art. 230 del D.Lgs 152/06 (manutenzione infrastrutture)**.

È possibile quindi portare a magazzino il materiale da scavo prodotto al fine di svolgere una **VALUTAZIONE TECNICA** ed effettuare l'analisi chimica.


Lavori di pronto intervento

Art. 230 del D.Lgs 152/06

1. Il **luogo di produzione dei rifiuti** derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, **può coincidere** con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva **o con la sede locale del gestore della infrastruttura** nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione **ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva **VALUTAZIONE TECNICA**, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.**

Omissis [...]

Lavori di pronto intervento



Lavori di pronto intervento

Il materiale da scavo non contaminato potrà rimanere a magazzino per successivi impieghi nel pieno rispetto dei limiti temporali previsti dall'art. 41-bis e più precisamente:

[...] i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. [...]

ANCE

MILANO
LODI
MONZA E BRIANZA

Classificazione dei codici CER a specchio

Codici CER a specchio

CODICI A SPECCHIO
NO ANALISI DI LABORATORIO

SE

l'origine dei rifiuti è CERTA (cioè si conosce la provenienza)

Deve quindi essere nota la provenienza del rifiuto.

**Ad esempio, demolizioni provenienti da edifici
residenziali o commerciali.**

**Quindi non provenienti da demolizioni di edifici con destinazione
d'uso urbanistica**

«artigianale, industriale, produttiva»

**nei quali venivano o vengono impiegate sostanze o
materiali pericolosi**

Codici CER a specchio

Nei casi di **codici a specchio non pericolosi** (es. 17.09.04) si consiglia di inserire nel **campo Annotazioni del FIR** la seguente frase:

“Classificazione del rifiuto eseguita ai sensi della Decisione 2014/955/UE. Rifiuto speciale non pericoloso proveniente da fabbricato non destinato ad uso produttivo”.

Codici CER a specchio

CODICI A SPECCHIO

SI ANALISI DI LABORATORIO

SE

il rifiuto proviene dalle demolizioni di edifici produttivi (industriali o artigianali) dove venivano/vengono utilizzate sostanze o materiali pericolosi

LA PERICOLOSITA' DEI RIFIUTI è SOSPETTA

quindi è obbligatorio accertare l'eventuale pericolosità del rifiuto mediante analisi di laboratorio

Contatti

Assimpredil Ance *Area Territorio Tecnologia Economia*

geom. Roberto Caporali

Tel. 02.88.12.95.25

r.caporali@assimpredilance.it

dr.ssa Alessandra Zanni

Tel. 02.88.12.95.79

a.zanni@assimpredilance.it

www.assimpredilance.it